

11 Febbraio
Martedì
15,30 - 18,30



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

WEBINAR

LA FINANZIARIA 2025

[HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/WEBINAR/REGISTER/WN_7AGA25ENRCGFGJIOEH6XYW](https://us06web.zoom.us/webinar/register/wN_7AGA25ENRCGFGJIOEH6XYW)

ID: 893 7381 4804 PASS: ANDOC

Saluti

Eraldo **TURI**

Presidente ODCEC di Napoli

Vincenzo **MORETTA**

Presidente Fondazione ODCEC di Napoli

Moderazione

Mario **MICHELINO**

Presidente A.N.Do.C.

Interventi

Alessandro **LAZZARINI**

Segretario Accademia di Napoli

Nuova Irpef e modifiche al regime delle detrazioni

Anna Maria **TRAVAGLIONE**

Segretario A.N.Do.C.

I bonus edilizi, le novità 2025

Francesco **DE ROSA**

Dottore commercialista, pubblicita Eutekne

Assegnazione agevolata beni d'impresa, estromissione immobile dell'imprenditore individuale, rivalutazione terreni e partecipazioni a regime

Angela **LABATTAGLIA**

Vice Presidente ODCEC di Napoli

Lavoro dipendente e welfare aziendale

Katiuscia **Pani**

Vice Presidente Accademia della Sardegna

L'evoluzione del rapporto di lavoro dipendente, nuovi limiti per la somministrazione, il periodo di prova nei contratti a termine, il lavoro agile

Renato **POLISE**

Presidente Accademia di Napoli

Imposta sostitutiva Cripto attività e altre novità di settore

Conclusioni

Vito **MELONI**

Consigliere A.N.Do.C.

Comitato Organizzatore

Ascione Ciro, Canè Giuseppe, Chiappetta Fabio, D'Arco Raffaele, Fiorentino Carlo, Grimaldi Annamaria, Maione Nuna, Pennino Aniello, Polidoro Fabrizio, Prisco Mariangela, Scarpato Filomena.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 3 CREDITI FORMATIVI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. IL WEBINAR AVRÀ UNA DURATA INDICATIVA DI TRE ORE; PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 335. 5457743. LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 15,20.

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.



Pointernet

sistemi
NAPOLI

Mediass
INSURANCE NETWORK

Ranocchi
Napoli
Software per Professionisti e Aziende



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEDA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il ___/___/_____, c.f. _____ residente in _____,
via _____, n. _____, con studio in _____, via
_____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell.
_____/_____, e-mail _____

chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. _____;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban **IT74S0711003400000000007575** per euro 50,00 (Cinquanta/00) quale **quota d'iscrizione 2025** (annuale).

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, _____

In Fede

CURVA IRPEF E DETRAZIONI

LA CURVA IRPEF

SCAGLIONI	2023	SCAGLIONI	2024 / A REGIME
Fino a 15.000 euro	23%	=	=
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%	Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000 euro	43%	Oltre 50.000 euro	43%

- Riduzione di due punti percentuali per i redditi da 15.000 a 28.000 euro
- Nessun risparmio fino a 15.000 euro
- Da 15.000 a 28.000 euro risparmio crescente fino a 260 euro (2% di 13.000 euro)
- Oltre 28.000 euro risparmio fisso di 260 euro

LA NUOVA CURVA IRPEF

1

Le modifiche di aliquote e detrazioni del 2024 diventano definitive

2

Essendosi «prorogate» le aliquote 2024 non vi sono problematiche per quando riguarda il passaggio dalla vecchia regole a quella futura (sono uguali)

3

La precedente previsione prevedeva che nella determinazione degli **acconti 2025** si dovesse assumere come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta non applicando le novità contenute nel D. Lgs. 216 art. 1.

RIORDINO DETRAZIONI

**Redditi
superiori a
€ 75.000**

Nuovo articolo 16 ter TUIR : taglio alle detrazioni per spese sostenute dal 1.1.25

LIMITE 1

Riduzione limite stabilito dalle singole norme

(esempio: importo massimo della spesa agevolata)

LIMITE 2

Nuovo limite massimo di spesa stabilito dall'art. 16-ter del tuir

NUOVO LIMITE MASSIMO DI SPESA

Redditi
da € 75.000 a € 100.000

LIMITE MASSIMO € **14.000**

Redditi
oltre € 100.000

LIMITE MASSIMO € **8.000**

L'importo base deve essere moltiplicato per un coefficiente variabile in relazione ai figli fiscalmente a carico:

Senza figli	0,50
1 figlio	0,70
2 figli	0,85
Più di 2 figli (o un disabile)	1

ESEMPIO

Reddito € 95.000

DETRAZIONE MASSIMA	SITUAZIONE	COEFF.	DETRAZIONE SPETTANTE
Detrazione massima 14.000	Senza figli	0,50	€ 7.000
Detrazione massima 14.000	1 figlio	0,70	€ 9.800
Detrazione massima 14.000	2 figli	0,85	€ 11.900
Detrazione massima 14.000	Più di 2 figli	1	€ 14.000

ESEMPIO

Reddito € 105.000

DETRAZIONE MASSIMA	SITUAZIONE	COEFF.	DETRAZIONE SPETTANTE
Detrazione massima 8.000	Senza figli	0,50	€ 4.000
Detrazione massima 8.000	1 figlio	0,70	€ 5.600
Detrazione massima 8.000	2 figli	0,85	€ 6.800
Detrazione massima 8.000	Più di 2 figli	1	€ 8.000

ESCLUSIONI

NON SONO SOGGETTI A QUESTI LIMITI

- 1** le spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, ai sensi della lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di 129,11 euro
- 2** gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- 3** gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR)
- 4** Le somme investite nelle start up e nelle pmi innovative
- 5** Premi di assicurazione detraibili in forza di contratti stipulati fino al 31.12.2024
- 6** Rate delle spese detraibili ex art. 16,bis del Tuir sostenute fino al 31.12.2024

DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA

INTRODOTTO UN LIMITE MASSIMO DI ETÀ

Abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

STOP AGLI ALTRI FAMILIARI

Abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell'art. 433 c.c. ma che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

EXTRA COMUNITARI

Abolite delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero

LA MINI IRES

INQUADRAMENTO

Quando Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024

Chi Soggetti Ires commerciali (no liquidazione o procedure liquidatorie e regimi forfetari)

Agevolazione Aliquota Ires 20%

Condizione 1 Accantonamento dell'80% degli utili

Condizione 2 Una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati investita in beni 4.0/5.0 (investimenti min. € 20.000)

CRONOPROGRAMMA DELL' AGEVOLAZIONE

SOGGETTO
ART. 73 LETT.
a) b) e d)

Gli enti di cui
all'art. 73, lett. c)
possono fruire
della riduzione di
aliquota con
riguardo al solo
reddito d'impresa

1. Deve produrre utile nell'esercizio in corso al 31.12.2024
→ Esempio: € 100.000
2. Deve accantonare ad apposita riserva almeno l'80%
→ almeno € 80.000
N.B.: la condizione si verifica nei primi mesi del 2025
3. Deve destinare almeno il 30% (o il maggiore tra quest'ultimo e il 24% degli utili 2023 o l'importo di euro 20.000) a investimenti di beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B L. 232/2016 e D.L. 19/2024
→ almeno € 24.000 (80.000 x 30%)
4. Gli investimenti devono essere realizzati entro la dichiarazione del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 → **31.10.2026**
5. Applicazione mini-Ires su reddito periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024

ULTERIORI CONDIZIONI

- 1** Nel 2025 il numero di ULA non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente
- 2** Devono effettuarsi nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 (min. 1 dipendente)
- 3** L'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024 o nel 2025 (eccetto integrazione salariale ordinaria).

DECADENZA

1 Se la quota di utile accantonata è distribuita entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**ndr 2026**)
N.B.: sembra una condizione assoluta che non si riferisce al minimo dell'80%

2 Se i beni oggetto dell'investimento sono:

- dismessi
- ceduti
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
- destinati stabilmente a strutture estere

entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

CONSOLIDATO E TRASPARENZA

CONSOLIDATO

l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta (calcolato da ciascun partecipante) è utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione

N.B.: le condizioni sono da verificare sui singoli e non sul gruppo

TRASPARENZA (ex Art. 115)

L'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili

IMPATTO SUGLI ACCONTI

ACCONTO 2025

La norma non prevede nulla

ACCONTO 2026

Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

DECRETO ATTUATIVO

Con apposito decreto sono adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di coordinamento con altre disposizioni e di disciplinare la modalità di recupero dell'agevolazione in caso di decadenza.

LA FINANZIARIA 2025

11
Martedì
15,30 - 18,30
Febbraio

Bonus edilizi: come cambiano nel 2025

Dott.ssa Anna Maria Travaglione
Segretario nazionale A.N.Do.C.

Bonus edilizi: novità del 2025

- Rimodulazione aliquote maggiori bonus edilizi
- Plafond familiare per redditi > 75.000 Euro
- Stop Superbonus al 15 ottobre 2024
- Conferma bonus mobili e barriere architettoniche

SUPERBONUS

Aliquota detrazione 2025 65%

Beneficiari:

- ✓ Condomini
- ✓ edifici da 2 a 4 unità immobiliari
- ✓ Onlus
- ✓ ODV
- ✓ APS



15 ottobre 2024
Delibera ass.,
CILAS/titolo abilitativo



Superbonus in 10 anni anche per le spese sostenute nel 2023

La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità di spalmare in 10 anni (anziché in 4) le spese sostenute nel 2023.
Prima rata già nella dichiarazione 2024. Integrativa entro il 31 ottobre 2025
Spese 2022 D.L. 11/2023. Prima rata in dichiarazione 2024
Spese 2024 D.L. 39/2024

BONUS RISTRUTTURAZIONE

ALIQUOTA ORDINARIA 2025 36%

- ✓ Aliquota al 36% per le spese sostenute nel 2025 – Massimale di spesa 96.000 Euro
- ✓ Aliquota maggiorata al 50% per le abitazioni principali – Massimale di spesa 96.000 Euro
- ✓ Aliquota al 30% per le spese sostenute nel biennio 2026-2027 – Massimale di spesa 96.000 Euro
- ✓ Aliquota maggiorata al 36% per le abitazioni principali – Massimale di spesa 96.000 Euro

La maggiorazione per l'abitazione principale solo per proprietari e titolari di diritto reale di godimento



Dal 17
febbraio
2023 stop
cessione
credito/sc
onto in
fattura



Chiarire: aliquota parti comuni e pertinenze di abitazione principale

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente *[art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019]*.

Sono assimilate per legge all'abitazione principale le seguenti fattispecie *[art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]*:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Circolare 13/E del 13 giugno 2023

«si ritiene che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il superbonus spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori»

NUOVO CALCOLO DETRAZIONI: ART. 16 TER TUIR

Spese edilizie sostenute dal 2025
Contribuenti con redditi > € 75.000

ESEMPIO

Contribuente reddito > € 100.000 con 1 figlio a carico ristrutturazione
abitazione principale

Spesa € 90.000

Nel 2024: detrazione € 4.500/anno ($90.000 \times 50\% / 10$)

Nel 2025: tetto max spesa detraibile € 5.600 (8.000 lim max X 0,70 coeff.
fam.)

Detrazione € 2.800/anno (5.600 spesa max detraibile X 50% aliquota
spese ristruttur.)

ECOBONUS

Detrazione IRPEF e IRES per spese sostenute su qualunque tipologia di immobile

Non sono previsti limiti massimi di spesa, ma limiti massimi di detrazione distinti per tipologia di intervento

Esempio: detrazione massima per finestre, strutture opache verticali (pannelli e cappotti) e orizzontali (coperture e pavimenti) Euro 60.000

Spesa massima per abitazioni secondarie € 166.666,67 (60.000/36%)

Spesa massima per abitazione principale € 120.000,00 (60.000/50%)

Per interventi sulle parti comuni condominiali i limiti vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari e relative pertinenze

ABITAZIONE PRINCIPALE

Aliquota al 50% per tutte le
tipologie di interventi agevolati
10 rate annuali

ABITAZIONI SECONDARIE

Aliquota al 36% per tutte le
tipologie di interventi agevolati
10 rate annuali

SISMABONUS

ABITAZIONE PRINCIPALE

Aliquota al 50% nel 2025 (36%
biennio 2026-2027) per tutte le
tipologie di interventi agevolati
Massimale di spesa € 96.000

ABITAZIONI SECONDARIE

Aliquota al 36% nel 2025 (30%
biennio 2026-2027) per tutte le
tipologie di interventi agevolati
Massimale di spesa € 96.000

Eliminato il riferimento alle zone sismiche 1,2 e 3: sismabonus usufruibile su tutto il territorio nazionale

SISMABONUS ACQUISTI

Riservato a soggetti che acquistano un immobile in edificio demolito e ricostruito in zone sismiche 1, 2 e 3

Detrazione importo sostenuto per l'acquisto:

- 50% (36% 2026/2027) in 5 anni per acquisto abitazione principale
- 36% (30% 2026/2027) in 5 anni per acquisto abitazione secondaria

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Detrazione per interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche su edifici esistenti

Spesa massima:

- 50.000 Euro su edifici unifamiliari
- 40.000 Euro/unità immobiliare per edifici da 2 a 8 unità immobiliari
- 30.000 Euro/unità immobiliare per edifici oltre 8 unità immobiliari
- Aliquota 75%
- 10 rate annuali
- Lavori su scale, ascensori, rampe, servoscala, piattaforme elevatrici, robotica
- NO infissi e bagni



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



**ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI**

BONUS MOBILI

Detrazione IRPEF per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredare
immobile ristrutturato

Pagamento con bonifico, carta di debito o di credito

Aliquota 50%

10 quote annuali

Massimale di spesa € 5.000

Grazie per l'attenzione!

Per essere sempre aggiornati sulle novità dell'Accademia di Napoli:

- Sito: <https://napoli.andoc.info/>
- Facebook: <https://www.facebook.com/NAccademia/>
- Telegram: <https://t.me/Naccademia>
- Email: napoli@andoc.info
- Per ricevere messaggi WhatsApp in modalità broadcast registra il n. 3355457743

LA FINANZIARIA 2025

11

Martedì

15,30 - 18,30

Febbraio

***Assegnazione, cessione e
trasformazione agevolate***

Francesco De Rosa – f.derosa@eutekne.it

Riferimenti normativi e di prassi

- Ø Art. 1, commi 31-37, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)
- Ø Art. 1, commi 100-106, L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)
- Ø Art. 1, commi 115-121, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
- Ø Circolare Agenzia delle entrate n.26/E del 1° giugno 2016
- Ø Circolare Agenzia delle entrate n.37/E del 16 settembre 2016
- Ø Documento CNDCEC Marzo 2016: “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”

Struttura dell'agevolazione

Operazioni agevolate	<ul style="list-style-type: none">- Assegnazioni- Cessioni- Trasformazione in società semplice- Estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale
Oggetto	<ul style="list-style-type: none">- Immobili non strumentali per destinazione- Beni mobili registrati non strumentali- Immobili strumentali (solo per l'imprenditore individuale)
Soggetti	<ul style="list-style-type: none">- Società di persone e di capitali residenti- Imprenditore individuale
Imposte sui redditi	<ul style="list-style-type: none">- Imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap 8% (10,50% per le società di comodo)- Imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta
Iva	Nessuna agevolazione
Imposta di registro	Aliquota dimezzata
Imposte ipotecaria e catastale	In misura fissa

Attuazione e pagamento dell'imposta

Società	Imprenditore individuale
Le operazioni devono essere perfezionate entro il 30 settembre 2025	L'operazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2025
L'imposta deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2025 e per il restante 40% entro il 30 novembre 2025	L'imposta deve essere pagata per il 60% entro il 30 novembre 2025 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2026

Aliquota 10,5%



Soggetti non operativi in due dei tre periodi d'imposta precedenti

Aliquota 8%



Tutti gli altri

Il perfezionamento dell'assegnazione agevolata

Non è collegato al tempestivo versamento (della prima rata) dell'imposta

Dipende dalla corretta indicazione in dichiarazione dei redditi

È una manifestazione di volontà, quindi si può sanare entro novanta giorni dal termine della presentazione

Se il modello dichiarativo non permette l'indicazione in dichiarazione del reddito, si può avere il perfezionamento attraverso comportamento concludente (risoluzione 54/E del 2 maggio 2017)

Questo era un chiarimento per chi doveva utilizzare il modello 2016 (anno 2015)

cfr. anche risoluzione 228/E/2009

I Soggetti

Sì	No
<ul style="list-style-type: none">✓ Società in nome collettivo✓ Società in accomandita semplice✓ Società a responsabilità limitata✓ Società per azioni✓ Società in accomandita per azioni	<ul style="list-style-type: none">× Società cooperative× Società consortili× Enti commerciali× Enti non commerciali× Stabili organizzazioni di società non residenti

Per la trasformazione in società semplice è richiesto un ulteriore requisito



La società deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati

I Soci

Le assegnazioni e le cessioni agevolate possono essere effettuate solo in favore dei soci che erano già tali

Le trasformazioni agevolate possono essere effettuate solo se tutti i soci erano già tali

**Alla data del
30 settembre 2024**

Il requisito si verifica con:

- l'iscrizione nel libro soci, oppure
- l'esistenza di un atto avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024

Immobili “agevolabili”

Immobili strumentali per natura	Sì
Immobili strumentali per destinazione	No
Immobili patrimonio	Sì
Immobili merce	Sì

Più che verificare la natura dell’immobile, occorre verificarne la funzione nell’attività di impresa: se vi è utilizzo strumentale per l’attività produttiva, l’immobile non può essere assegnato con la disciplina agevolativa. Se non vi è utilizzo strumentale, oppure si tratta di un immobile merce (o oggetto dell’attività per le società immobiliari), l’immobile è agevolabile.

Immobilabile	Utilizzato nell’attività produttiva	Locato, dato in comodato, tenuto a disposizione, etc...
Strumentale per natura	No	Sì
Abitativo	No	Sì
Merce	Sì	

Beni mobili registrati

ART. 164 T.U.I.R

- Aeromobili da turismo
- Navi e imbarcazioni da diporto
- Autovetture e autocaravan
- Ciclomotori e motocicli



Per la circ. 48/E/98 sono «esclusivamente strumentali» i veicoli senza i quali l'attività non può essere esercitata

Per la circ. 26/E/16 sono «strumentali», ai fini dell'applicazione della disciplina dell'assegnazione agevolata, i beni mobili registrati senza i quali l'attività non può essere esercitata

Esempi (circ. 26/E/2016, cap. I, parte I, par.


3.2):

- Autovetture delle imprese di autonoleggio;
- Aeromobili da turismo delle scuole di addestramento al volo;
- Imbarcazioni da diporto delle scuole di addestramento alla navigazione

Casi di assegnazione

Operazione	Riferimento
Distribuzione di utili	Artt. 2262, 2303, 2433 e 2478-bis del codice civile
Restituzione di riserve di capitale	Codice civile (art. 2431) e Principi contabili
Riduzione del capitale sociale	Artt. 2445 e 2482 del codice civile
Liquidazione della società	Artt. 2280 e 2491 del codice civile
Recesso o esclusione del socio	Artt. 2285, 2437 e 2473 del codice civile

La plusvalenza




In caso di **cessione** la plusvalenza si calcola a partire dal maggiore tra **corrispettivo** e **valore normale o catastale**

In caso di **trasformazione** si applicano le stesse regole dell'assegnazione

Definizioni

Valore normale: «Il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi»

Valore catastale: il prodotto della rendita per i moltiplicatori di cui all'art. 52, c.4, del T.U.R.



Valore fiscale: «si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.[...]»

Categoria	Coefficiente
A (se prima casa)	115,5
A (negli altri casi, tranne A/10)	126
A/10	63
B	176,4
C (tranne C/1)	126
C/1	42,84
D	63
E	42,84
Terreni non edificabili	112,5

La plusvalenza: esempio

Costo dell'immobile	500.000
Fondo ammortamento dedotto	200.000
Valore fiscale	300.000
Valore normale	500.000
Valore catastale	315.000
Plusvalenza	15.000

N.B.: il contribuente potrebbe anche avere interesse ad utilizzare il valore normale, in base al quale si determina una plusvalenza maggiore, perché il valore di riferimento per l'assegnazione sarà il **valore fiscale del bene in capo all'assegnatario**

Le minusvalenze

Da assegnazione		
	Irpef - Ires	Irap
Beni non strumentali	Non deducibile	Deducibile
Beni merce	Deducibile (a determinate condizioni e modalità)	Deducibile

Da **cessione**: deducibile come per i beni merce (cfr. risoluzione n.101/E/2017)

“Minusvalenze” da assegnazione di beni merce

Valore fiscale (costo)	300.000
Valore normale (ricavo)	200.000
Valore catastale (ricavo)	120.000
Minusvalenza (differenziale negativo)	180.000
Minusvalenza deducibile	100.000

- È deducibile ai fini delle imposte sui redditi il differenziale negativo conteggiato secondo le regole ordinarie del D.P.R. 917/86 (art. 85, commi 1 e 2), v. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/E del 7 aprile 2017;
- È deducibile ai fini Irap il differenziale negativo contabilizzato.

Gli effetti sui soci

Soci di **società di persone**:

- il costo della partecipazione si incrementa in misura pari al plusvalore assoggettato all'imposta sostitutiva;
- la distribuzione di riserve di utili (o di capitale) non è soggetta ad imposta, ma riduce il costo della partecipazione.

Soci di **società di capitali**:

- la distribuzione di utili è soggetta alle regole ordinarie, ma non per la parte corrispondente al plusvalore sul quale la società ha pagato l'imposta sostitutiva;
- la distribuzione di riserve di capitale riduce il costo della partecipazione, ma non per la parte corrispondente al plusvalore sul quale la società ha pagato l'imposta sostitutiva.

Le riserve in sospensione d'imposta

Attivo		Passivo	
Immobilabile	500.000	Riserva di utili	200.000
		Riserva in sosp. d'imposta	100.000
		Fondo ammortamento	200.000
Valore di assegnazione dell'immobile 350.000			

Si paga l'imposta dell'8% (o del 10,5%) su 50.000 e l'imposta del 13% su 100.000

La riserva di 100.000, attribuita ai soci, non è imponibile perché ha già scontato l'imposta del 13%, a differenza della riserva di utili di 200.000, che sconta il trattamento ordinario

Iva – art. 2, comma 2, D.p.r. 633/72

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

[...]

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre **finalità estranee alla impresa** o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

Iva – acquisti con imposta non detratta

Motivo dell'indetraibilità	Assegnazione	Cessione
Ragioni soggettive (pro-rata)	Fuori campo Iva	Esente ex art. 10, c. 1, n.27 quinquies)
Ragioni oggettive (Iva indetraibile)	Fuori campo Iva	Esente ex art. 10, c. 1, n.27 quinquies)
Natura del venditore (privato)	Fuori campo Iva	Regime ordinario
Perché l'Iva non esisteva (acquisti ante 1/1/1973)	Fuori campo Iva	Regime ordinario

Iva – regime ordinario


Immobili	Regime naturale	Regime opzionale
Abitativo (entro 5 anni dalla costruzione)	Imponibile	--
Abitativo (oltre 5 anni dalla costruzione)	Esente ex art. 10, c. 1, n.8 bis)	Imponibile (solo se il cedente è il costruttore)
Strumentale (entro 5 anni dalla costruzione)	Imponibile	--
Strumentale (oltre 5 anni dalla costruzione)	Esente ex art. 10, c. 1, n.8 ter)	Imponibile
Terreni edificabili	Imponibile	
Terreni non edificabili	Fuori campo Iva (art. 3, c.3, D.p.r. 633/72)	

Iva – altre regole

Base imponibile delle assegnazioni: prezzo di acquisto o prezzo di costo nel momento dell'assegnazione (art. 13, c.2, lett. c) D.P.R. 633/72)

Rettifica della detrazione ex art. 19 bis2 D.P.R. 633/72:

- in caso di cessione o assegnazione esente;
- in caso di assegnazione fuori campo Iva, limitatamente all'Iva detratta su eventuali lavori effettuati sull'immobile



	Anni per la rettifica	Momento iniziale
Immobili	10	Ultimazione
Mobili	5	Entrata in funzione

Imposta di registro

	Imponibile Iva o esente	Fuori campo Iva o esente art. 10 n.27 quinquies)
Abitativo	200 euro/4,5%	4,5%
Prima casa	200 euro /1%	1%
Strumentale	200 euro	2% (assegnazione) 4,5% (cessione)
Terreno edificabile	200 euro	4,5%
Terreno agricolo (assegnatario non coltivatore diretto)	200 euro	7,5%

N.B. Imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa

Imposta di registro – base imponibile

La base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro nelle assegnazioni agevolate è la stessa delle imposte sui redditi



Se è stato utilizzato il valore normale, si farà riferimento allo stesso valore anche ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio potrà procedere a rettifica se riterrà che valore venale sia superiore a quello catastale, secondo le regole ordinarie, in assenza di esplicita «opzione» per quest'ultimo.



Se è stato utilizzato il valore catastale, si farà riferimento allo stesso valore anche ai fini dell'imposta di registro. Ovviamente non si potrà procedere a rettifica.

N.B. è possibile, ove ve ne siano i presupposti, ricorrere al prezzo-valore ai sensi dell'art.1, comma 497, della legge 266/2005.

Assegnazione, pianificazione ed elusione

Norma di riferimento per l'abuso del diritto: art. 10-bis dello Statuto del contribuente

Comma 1: «Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni»

Requisiti
dell'abuso
del diritto:

- Vantaggio fiscale indebito;
- Mancanza di sostanza economica
- Essenzialità del vantaggio fiscale
- Assenza di valide ragioni di natura extrafiscale

Risoluzione 93/E del 17 ottobre 2016



Risposta a interpello 456/E del 10 novembre 2023

- **scissione parziale proporzionale** con attribuzione a una società *newco* di un complesso immobiliare;
- **trasformazione agevolata** in società semplice della *newco*, con determinazione delle plusvalenze tassate all'8% sulla base del valore catastale;
- successiva **cessione** del complesso immobiliare da parte della *newco* società semplice risultante dalla trasformazione, **senza realizzo di plusvalenze** a norma dell'art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR;
- liquidazione e cancellazione della *newco*.

È elusiva perché evita l'emersione e l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza

LA FINANZIARIA 2025

11
Martedì
15,30 - 18,30
Febbraio

Angela Labattaglia

Tre scaglioni di reddito dell'IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

- - **23%** per redditi fino a 28.000 euro;
- - **35%** per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- - **43%** per redditi superiori a 50.000 euro.



Detrazioni per lavoro dipendente :

- da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0



La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della "no tax area" fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al **trattamento integrativo**, il quale non subisce variazioni peggiorative con l'innalzamento limite di esenzione fiscale.

Quanto riceve chi percepisce fino a 15 mila euro ?

Ricevono 1.200 euro annuali i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15 mila euro, quando **l'imposta lorda** determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è **superiore alla detrazione** spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR, **diminuita di 75 euro** in rapporto al periodo di lavoro nell'anno

Cuneo fiscale.

reddito fino a €20.000 :

- 7,1% per redditi fino a €8.500
- 5,3% per redditi tra €8.500 e €15.000
- 4,8% per redditi superiori a €15.000

reddito tra €20.000 e €32.000 ➡ **€1.000**

reddito oltre 40.000 euro ➡ ZERO




Tracciabilità delle spese.

vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente,



pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni)



Tracciabilità delle spese.

Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, **è limitata ai pagamenti tracciabili**, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. **La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza**, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d'impresa. **Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP.**

La Commissione Europea ha approvato le nuove misure per l'occupazione stabile di donne e giovani. Potranno ora essere approvati i decreti attuativi dei bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione (M.L. comunicato 31 gennaio 2025).

- **Agevolazioni autorizzate** : l'esonero contributivo riconosciuto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) ai datori di lavoro in caso di **assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne**, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L'esonero ha un tetto massimo **di 500 euro al mese** per singolo lavoratore, potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione del rapporto (art. 22) **sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne per 24 mesi, applicabile alle assunzioni dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025** (art. 23)
- **Ulteriori incentivi Decreto Coesione esenti da autorizzazione europea** :Il Decreto Coesione contiene anche ulteriori incentivi, costruiti nel rispetto della normativa aiuti di Stato ma esentati dall'autorizzazione preventiva della Commissione Europea, a favore di giovani e donne su tutto il territorio nazionale sia in relazione all'attività di lavoro dipendente sia per le attività di lavoro autonomo (imprenditoriale e libero-professionale) nonché a favore di disoccupati di lungo periodo nella **Zona Economica Speciale** nel Mezzogiorno. per tutte le assunzioni , senza limiti di età (esclusi dirigenti e lavoratori domestici), (ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) estendendosi **fino a 30 mesi**.

Decontribuzione per le lavoratrici con figli.

Legge di Bilancio 2025 - ha previsto, **in favore delle lavoratrici dipendenti**, a **esclusione dei rapporti di lavoro domestico**, la cui retribuzione o **reddito imponibile** ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di **40.000 euro** su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall'anno 2025, **un parziale esonero contributivo** della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici **“devono essere madri di due o più figli e** l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del **decimo anno** di età del figlio più piccolo; a decorrere **dall'anno 2027**, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del **diciottesimo anno** di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

La Decontribuzione Sud

microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano non più di 250 dipendenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

Fino al 31 gennaio 2025	Dal 1° febbraio 2025
Decontribuzione Sud 2025: non applicabile	Decontribuzione Sud 2025: applicabile per le imprese con non più di 250 dipendenti. Codice Uniemens: DPMI (con recupero sgravio di competenza del mese di gennaio 2025). Codice ListaPosPA: 65 Caratteri dello sgravio: 25% entro un tetto massimo pari a 145 euro mensili per dodici mensilità. Rapporti di lavoro incentivati: contratti a tempo indeterminato stipulati entro il 31 dicembre 2024.

l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

- per **l'anno 2025**, in misura pari al **25%** dei complessivi contributi previdenziali INPS per un importo massimo di **145 euro su base mensile per 12 mensilità**, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del **31 dicembre 2024**;
- per **l'anno 2026**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di **125 euro su base mensile per dodici mensilità**, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del **31 dicembre 2025**;
- per **l'anno 2027**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di **125 euro** su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del **31 dicembre 2026**;
- per **l'anno 2028**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di **100 euro** su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del **31 dicembre 2027**;
- per **l'anno 2029**, in misura pari al **15%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di **75 euro** su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del **31 dicembre 2028**.

Anno	% dei soli contributi prev.li	Importo massimo x 12 mensilità	Ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del
2025	25%	€ 145	31/12/2024
2026	20%	€ 125	31/12/2025
2027	20%	€ 125	31/12/2026
2028	20%	€ 100	31/12/2027
2029	15%	€ 75	31/12/2028

Premi di produttività :

triennio 2025-2027  imposta sostitutiva 5%

premi di risultato o partecipazione agli utili di impresa



WELFARE

è un insieme di iniziative volte a migliorare il benessere dei dipendenti, sia sul piano personale che professionale

beni e servizi che l'azienda dispone a disposizione dei propri dipendenti:

- per libera volontà;
- obbligo da contrattazione collettiva;
- VANTAGGIO di WORK-LIFE BALANCE

FRINGE BENEFIT

sono una forma di compensazione non monetaria che il datore di lavoro offre al dipendente

Vantaggio : RETRIBUTIVO

possono essere riconosciuti a singoli lavoratori o gruppi o categorie.

Generalmente: rientrano nel reddito da lavoro dipendente, **ma ci sono alcune eccezioni.**

Misure fiscali in materia di welfare aziendale.

Art.1 comma 385,389

Regime transitorio

somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

**le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.*

Fringe benefit: strumento a sostegno del reddito

Per i periodi d'imposta **2025, 2026 e 2027** (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), **non concorrono** a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle ***utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro.***

*Tale limite è elevato a **2.000 euro** per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).*

Certificazione Unica 2025

Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica)

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico"

Entro quella stessa data deve essere effettuata, **in via telematica**, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

31 marzo 2025

La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale

31 ottobre 2025

la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

*L'articolo 3 del decreto legislativo n. 1/2024, prevede però che **a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta non debbano più trasmettere la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in regime forfettario e nel cosiddetto regime dei minimi (o regime di vantaggio).***

MODELLO 770/2026

I sostituti d'imposta dal 2025 che versano ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo a condizione che abbiano numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre 2024, **non superiore a 5**

Possono avvalersi della semplificazione, è dunque evitare la successiva trasmissione del modello 770/2026

Completamento versamenti pregressi

La semplificazione, se applicata per evitare la successiva trasmissione del modello 770, deve riguardare l'intero periodo d'imposta.

Per questa ragione, con riferimento alle ritenute e trattenute operate nei mesi di **gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta che scelgono di avvalersi del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto entro **il 30 aprile 2025**.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

Indicazioni INL	
Comunicazione del datore di lavoro	<p>La comunicazione del datore di lavoro va effettuata solo se il datore intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro: non va effettuata sempre e in ogni caso</p> <p>Nel caso in cui il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà verificare che l'assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal CCNL applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno 15 giorni dall'inizio del periodo di assenza. La sede territoriale dell'Ispettorato va individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro</p> <p>La comunicazione va effettuata preferibilmente a mezzo PEC e deve riportare tutte le informazioni concernenti il lavoratore e riferibili ai dati anagrafici e ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza il datore.</p> <p>L'INL mette a disposizione (in allegato alla nota) uno specifico modello di comunicazione.</p>
Verifiche dell'Ispettorato	<p>Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla "veridicità della comunicazione medesima".</p> <p>Gli accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.</p>

Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti.

2025

- una riduzione transitoria della contribuzione
- nella misura del **50%**.
- della durata di **36 mesi**

senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025

Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti.

Prevede **che i lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta** ad una delle gestioni speciali autonome degli **artigiani** e degli esercenti attività **commercianti**, che percepiscono redditi d'impresa, **anche in regime forfettario**,
La scelta della riduzione in esame andrà effettuata dall'assicurato mediante una comunicazione telematica all'INPS.

L'agevolazione rientra nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea

Tale riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione, come ad esempio la riduzione per i contribuenti in forfettario. Una opzione esclude quindi l'altra



L'evoluzione del rapporto di lavoro dipendente

I nuovi limiti per la somministrazione il periodo di prova per i
contratti a termine, il lavoro agile

Martedì 11 febbraio

Webinar

Katiuscia Pani

Commercialista ODCEC Cagliari





I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

La legge n. 203/2024 (pubblicata in G.U. 28 dicembre 2024, n. 303), recante “Disposizioni in materia di lavoro”, all’art. 10 interviene in materia di somministrazione di lavoro prevedendone alcune semplificazioni.

Le modifiche, in particolare, intendono incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

A tal fine, vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).



I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015, per **contratto di somministrazione** si intende “il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale **un'agenzia di somministrazione autorizzata**, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.



I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

L'attività di somministrazione può essere esercitata da soggetti abilitati (denominati agenzie di somministrazione) iscritti a un apposito albo.

Le agenzie di somministrazione possono costituirsi in forma di società di capitali o cooperativa e devono avere la disponibilità di uffici e di personale adeguato; inoltre, gli amministratori e i soggetti responsabili devono rispondere a determinati requisiti di onorabilità.

A seconda del tipo di attività svolta, le agenzie di somministrazione devono disporre di un capitale sociale minimo e sono vincolate al versamento di un deposito cauzionale a titolo di garanzia



I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

La somministrazione introduce uno schema “triangolare” nel rapporto di lavoro tra i seguenti

soggetti:

- il somministratore;
- l'utilizzatore;
- il/i lavoratore/i.

I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

.Per tutta la durata della somministrazione, infatti, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione, ma nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'azienda utilizzatrice.

La somministrazione si caratterizza, quindi, per la scissione tra:

- la titolarità del rapporto di lavoro (che fa capo all'agenzia somministratrice);
- l'effettiva utilizzazione del lavoratore che compete all'utilizzatore.

Il contratto di somministrazione di lavoro stipulato tra somministratore e utilizzatore può essere a termine o a tempo indeterminato;

la somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), in un primo momento abolita dalla legge n. 247/2007, è stata successivamente reintrodotta dalla legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010)

I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

L'attuale disciplina contempla, tuttavia, una **clausola di contingentamento**: ai sensi del primo comma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, infatti, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto (nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione). La medesima norma fa salva la possibilità per la contrattazione collettiva di fissare limiti quantitativi diversi e precisa altresì che possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

È infine esclusa la possibilità di ricorrere allo staff leasing da parte delle pubbliche amministrazioni



I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

Per quanto riguarda la somministrazione a tempo determinato, il D.Lgs. n. 276/2003, nella sua prima formulazione, stabiliva che vi si potesse fare ricorso solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Per effetto della legge n. 92/2012, la regola della necessaria sussistenza della ragione giustificatrice aveva subito una prima, importante deroga: la giustificazione del termine non veniva più richiesta nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra l'utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione, nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

NOVITÀ

L'art. 10 interviene in materia di somministrazione di lavoro con due novità rispetto alla disciplina previgente.

La prima modifica l'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 e **prevede l'esenzione da limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato:**

- dei lavoratori esclusi dalla disciplina del lavoro a termine, indicati nello stesso D. Lgs.
- di soggetti disoccupati assunti a tempo indeterminato dal somministratore che godono di almeno sei mesi di trattamento ammortizzatori sociali o di lavoratori svantaggiati



I nuovi limiti nella somministrazione di lavoro

L'altra novità deriva dalla modifica all'art. 34, D.Lgs. n. 81/2015 e prevede l'esclusione dell'apposizione del termine per la stipulazione di rapporti a tempo determinato in caso di impiego di soggetti disoccupati assunti a tempo indeterminato dal somministratore che godono di almeno sei mesi di trattamento ammortizzatori sociali o di lavoratori svantaggiati



Il periodo di prova nei contratti a termine

Il Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024, pubblicata in G.U. 28 dicembre 2024, n. 303) all'art. 13 è intervenuto in particolar modo sulla durata del periodo di prova nel caso di contratti a termine.

Innanzitutto, occorre ricordare che il periodo o patto di prova è una condizione che può essere apposta al contratto di lavoro con la quale si subordina il carattere definitivo dell'assunzione al compimento di un periodo di prova.

È dunque un periodo di valutazione per entrambe le parti: il datore di lavoro valuta la risorsa da un punto di vista professionale e personale; il lavoratore valuta l'ambiente – inteso anche come figure con cui collaborare – la mansione e le prospettive di impiego.



Il periodo di prova nei contratti a termine

In tale periodo entrambe le parti sono libere di recedere dal rapporto di lavoro: l'interesse ritenuto più rilevante è però quello del datore di lavoro, che con la prova giudica dell'idoneità fisica e attitudinale del lavoratore a svolgere la prestazione dedotta in contratto.

Durante il periodo di prova, il lavoratore gode degli stessi diritti e ha gli stessi doveri previsti dal contratto di assunzione firmato. È regolarmente retribuito, permettendo al dipendente di accumulare ferie, tredicesima e quattordicesima. L'unica eccezione è che il rapporto di lavoro può essere interrotto in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso o di motivazioni specifiche come la giusta causa

Il periodo di prova nei contratti a termine

La durata del periodo di prova è disciplinata dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL).

In ogni caso la giurisprudenza è intervenuta per precisare limiti e situazioni che rendono illegittimo il licenziamento durante il periodo di prova.

La norma codicistica non fissa invece una durata massima della prova: questa, tuttavia, è generalmente fissata dai contratti collettivi. Una durata massima è però indirettamente disposta dall'art. 10 L. 604/66 che, per i lavoratori in prova, prevede l'estensione della tutela contro i licenziamenti quando l'assunzione divenga definitiva e, in ogni caso, quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto.

Se l'assunzione diviene definitiva, il periodo di prova è computato nell'anzianità

Il periodo di prova nei contratti a termine

NOVITA'

Sul punto, interviene il “Collegato Lavoro” con l’art. 13, modificando così il corpus normativo dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022. In particolare, è previsto che durata del periodo di prova nel caso di contratti a termine, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Attenzione

In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi



I nuovi termini di comunicazione nel lavoro agile

Lo **smart working** trova la sua regolamentazione e definizione nell'ambito dell'art. 18 (Capo II) legge n.81/2017.

Si tratta di una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che trasforma radicalmente l'approccio all'organizzazione aziendale, cercando di rendere più confacenti le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore. Esso, però, non si limita soltanto a conciliare i tempi di vita e di lavoro, ma anche a “innovare” e “competere”, con lo scopo di incrementare la produttività del lavoro.



I nuovi termini di comunicazione nel lavoro agile

In particolare, con il termine “lavoro agile”, s’intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

- stabilita attraverso un accordo tra le parti;
- anche sulla base di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orari o luogo di lavoro;
- utilizzando degli strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività di lavoro stessa



I nuovi termini di comunicazione nel lavoro agile

Attenzione

Ovviamente avere un lavoro agile non significa certo non avere orari. Significa infatti che la prestazione lavorativa possa essere eseguita:

- in parte all'interno dei locali aziendali;
- in parte all'esterno di essi, fermo restando che deve essere tenuto in considerazione il limite della durata massima di lavoro giornaliero, così come anche quello settimanale, esattamente per come sono disciplinati sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva (CCNL).



I nuovi termini di comunicazione nel lavoro agile

L'art. 19, legge n.81/2017 prevede che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile:

- deve essere stipulato per iscritto sia ai fini della regolarità amministrativa sia ai fini della prova;
- deve disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali (indicando anche quali sono le condizioni affinché il datore di lavoro possa regolarmente utilizzare il potere direttivo, così come gli strumenti utilizzati dal lavoratore).



I nuovi termini di comunicazione nel lavoro agile

Con il **D.M. 22 agosto 2022, n. 149** – e relativi allegati – sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:

- i nominativi dei lavoratori;
- la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile;
- la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile



I nuovi termini di comunicazione nel lavoro agile

Attenzione

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal decreto del ministro del Lavoro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).



I nuovi termini di comunicazione nel lavoro agile

NOVITA'

La legge n. 203/2024 (pubblicata in G.U. 28 dicembre 2024, n. 303), recante “Disposizioni in materia di lavoro”, all’art. 14 interviene in merito ai termini di comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile. In particolare, si prevede che le prestazioni di lavoro in modalità agile debbono essere comunicate entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto con modalità agile.



Inserire titolo slide

- Inserire immagine



ANDOC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



**ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI**

LA FINANZIARIA 2025

11
Martedì
15,30 - 18,30
Febbraio

Renato Polise - polise@studiopolise.net

Imposta sostitutiva Cripto-attività

► Art. 67 TUIR, co. 1, lett. c-sexies

Sono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Imposta sostitutiva Cripto-attività

- ▶ Con effetto dal 1° gennaio 2026 è elevata l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 26% al 33%;
- ▶ Con effetto dal 1° gennaio 2025 è soppressa la franchigia di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies;
- ▶ Sono riportabili in avanti anche le minusvalenze, anche se inferiori ai 2.000 euro realizzate nel periodo d'imposta (Art. 68, comma 9-bis).

Definizione di Cripto-attività

- ▶ Rientrano nella definizione di cripto-attività di cui alla citata lettera c-sexies) tutte quelle **rappresentazioni digitali di valore o di diritti** che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente, usando la tecnologia del **registro distribuito o analogo**;
- ▶ Fra le cripto attività rientrano anche i token sia fungibili che non fungibili (NFT).

Operazioni imponibili in materia di Cripto-attività

- ▶ Cessione a pronti, rimborso o permuta di *cripto-attività* aventi diverse caratteristiche e funzioni;
- ▶ Cessione a titolo oneroso di *utility token*, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio;
- ▶ Attività di *staking*;
- ▶ Cessione a “*termine*” di *cripto-valute* (e, in generale di *cripto-attività*) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;
- ▶ Cessione di *NFT* già “emessi”.

Affrancamento delle Cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025

- ▶ L'articolo 1, comma 26 della legge 207 del 2024 riapre la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025.

Reverse charge appalti movimentazione merci

- ▶ Sono soggette a **reverse charge** le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente** con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;
- ▶ Il predetto meccanismo si applica anche alle prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di **trasporto e movimentazione di merci** e prestazione di **servizi di logistica**.

Reverse charge appalti movimentazione merci

- ▶ **REGIME OPZIONALE;**
- ▶ Per le prestazioni di servizi di cui alla citata lett. a-quinquies), rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare per il pagamento dell'IVA da parte di quest'ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell'imposta dovuta), è data la possibilità quindi di applicare una sorta di split-payment anche tra imprese.

Reverse charge appalti movimentazione merci

- ▶ **MODALITA' OPERATIVE;**
- ▶ La fattura è emessa dal prestatore;
- ▶ L'imposta è versata dal committente con il mod. F24, senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore;
- ▶ L'opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate.

Imposta di registro prima casa

- ▶ L'art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 ha previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile **a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto;**
- ▶ Con la legge 207/2024 il termine di 12 mesi passa a 24 mesi;
- ▶ Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti

- ▶ In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti di cui al comma 1 dell'art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%;
- ▶ La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari;
- ▶ La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:
 - È riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
 - È alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota;
- ▶ L'agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti "de minimis".

Novità per gli organi di controllo

Gli **organi di controllo**, anche in forma monocratica, già costituiti / da costituire, delle società / enti / organismi / fondazioni che **ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, “*un contributo di entità significativa*” a carico dello Stato**, provvedono:

- ▶ Allo **svolgimento dei compiti** e, secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente, ad **effettuare apposite attività di verifica** finalizzate ad accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto **nel rispetto delle finalità** per i quali sono stati concessi;
- ▶ A inviare al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.



ANDOC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI



**ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI**

Grazie per l'attenzione

Renato Polise - polise@studiopolise.net